

**Dott. Giuseppe Iervolino**  
**NOTAIO**

Allegato "A" all'atto Repertorio n.4871 Raccolta n.1742

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**  
**'PER LE STRADE DELLA VITA'**  
**O.N.L.U.S.**

**Art. 1 Costituzione**

L'associazione di promozione sociale denominata "PER LE STRADE DELLA VITA - ONLUS", più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi della Legge del 7 Dicembre 2000 n. 383 e del Decreto Legislativo n. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

L'uso dell'acronimo O.n.l.u.s. verrà utilizzato in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico e sarà associato alla denominazione appena acquisita la qualifica di Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, senza necessità di modificare il presente statuto, nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

**Art. 2 Principi ispiratori**

L'associazione è di ispirazione laica ed è apartitica. Nello svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie.

**Art. 3 Sede**

L'associazione ha la propria sede legale in SCAFATI (SA) via MARTIRI D'UNGHERIA traversa MAMELI, N. 6. L'associazione opera in tutto il territorio nazionale. La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Tutte le riunioni delle Assemblee dei soci, del Comitato direttivo, e se previsti, degli organi di controllo e di garanzia, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, secondo quanto sarà stabilito dall'organo tenuto a convocare e presiedere le riunioni.

**Art. 4 Durata**

La durata dell'associazione è illimitata.

**Art. 5 Attività e finalità**

L'attività dell'associazione deve contraddistinguersi per la partecipazione, la solidarietà ed il pluralismo e deve essere caratterizzata da propositi di utilità sociale, a favore di



associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità di essi. L'associazione, inoltre, deve tutelare la sua autonomia e favorire il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. E' previsto:

- a) lo svolgimento di attività di assistenza sociale, beneficenza, istruzione, formazione; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Essa ha come finalità principali quelle di:

- Promuovere e sostenere iniziative e progetti finalizzati alla diffusione ed al radicamento di una cultura della prevenzione in materia di sicurezza stradale;
- Promuovere e sostenere iniziative e progetti finalizzati a trovare soluzioni idonee per fornire assistenza in favore di chiunque sia rimasto coinvolto in un incidente stradale e sostenere le famiglie delle vittime della strada che vivono situazioni di difficoltà psicologica e socio-economica.

Per far questo l'associazione intende:

- 1) Diffondere la cultura del pluralismo e della democrazia partecipata nonché dell'inclusione sociale come metodo di crescita della società civile;
- 2) Organizzare iniziative, campagne e attività culturali, educative, sportive e multimediali tese a diffondere una nuova cultura della sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre l'incidentalità nel nostro paese e al fine di raccogliere fondi a sostegno delle proprie finalità;
- 3) Svolgere attività formative e informative al fine di qualificare l'azione dell'Associazione sul territorio provinciale e nazionale;
- 4) Utilizzare mezzi di comunicazione di massa utili a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità da essa perseguite.

L'associazione potrà operare anche in rete con altri organismi e enti pubblici e privati, sia a livello locale che a livello nazionale che internazionale.

L'associazione può aderire ad associazioni di categoria e/o di livello superiore.

#### **Art. 6 Dipendenti**

L'associazione, in caso di particolare necessità, può assume-

re lav  
autono  
l'asso  
discip  
un app

#### **Art. 7**

Posson  
previa  
nello  
nell'o  
spetto  
di ad  
scritt  
deve  
divide  
alcuna  
presa  
conser  
dere

pubbli

Il Co

chiest

vazion

L'isci

berazi

mande

nione

richie

gli a

Avver:

di nu

tro 3

dei s

prima

In ca

socio

quota

ricev

l'ass

Color

e la

denom

scrit

ciazi

L'Ass

ricon

che

ne,

blea

nosce



re lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti o i lavoratori autonomi sono disciplinati da uno specifico contratto e, se necessario, da un apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### **Art. 7 Soci**

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. La richiesta di adesione, indirizzata al Presidente e redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e gli eventuali regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali. Possono richiedere l'adesione persone fisiche, persone giuridiche ed enti pubblici o privati.

Il Comitato direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Comitato direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.

Avverso la decisione del Comitato direttivo sull'ammissione di nuovi soci, è ammesso appello all'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di diniego. L'Assemblea dei soci si pronuncerà in via definitiva sulla questione alla prima adunanza utile.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi 60 (sessanta) giorni, dovrà versare la quota sociale annuale. Al socio sarà rilasciata la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione, se prevista.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Comitato direttivo sono denominati **"soci ordinari"**, mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati **"soci fondatori"**.

L'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato direttivo, può riconoscere lo status di **"socio sostenitore"** alle persone, che condividendo le finalità e gli obiettivi dell'associazione, contribuiscono economicamente alle sue attività. L'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato direttivo, può riconoscere lo status di **"socio onorario"** agli associati che han-



no reso particolari e significativi servizi all'associazione, nonché a coloro che forniscono prestazioni professionali in forma gratuita o che effettuano donazioni o lasciti.

#### **Art. 8 Diritti dei soci**

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee dei soci e nelle stesse di discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali del Comitato direttivo e degli organi di controllo e di garanzia, se costituiti, ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare il diritto di voto durante l'Assemblea dei soci, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **Art. 9 Obblighi dei soci**

I soci sono obbligati a:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci.

#### **Art. 10 Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso può essere automaticamente espulso senza necessità di alcun preavviso, a seguito di deliberazione da parte del Comitato direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente

dell'As  
mitato  
- espul  
sizioni  
deliber  
arrecat  
cui il  
interes  
radiato  
automa  
Le del  
al pre  
to con  
Il soc  
fica c  
in via  
La pe:  
compor  
rimbor  
**Art. 1**  
Sono  
l'assoc  
- l'As  
- il C  
- il F  
- il V  
- il S  
- il S  
Gli o  
te ve  
dei s  
soci.  
La du  
**Art.**  
L'Ass  
tutti  
cazio  
annua  
L'Ass  
socia  
rie.  
E' p  
Vice-  
dei s  
Il Pr  
diger  
calce  
stess  
sembl  
la s



dell'Assemblea dei soci, che a sua volta ne informerà il Comitato direttivo che delibererà in merito;

- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Comitato direttivo relativamente al presente articolo, devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r. o a mezzo pec.

Il socio espulso potrà appellarsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento all'Assemblea dei soci che delibererà, in via definitiva, alla prima adunanza utile.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

#### **Art. 11 Organi sociali**

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario
- il Tesoriere.

Gli organi sociali quali il Comitato direttivo e il Presidente vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

La durata degli organi sociali è di 4 (quattro) anni.

#### **Art. 12 L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

E' presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente, nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente stesso. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun



socio che può anche estrarne copia.

L'Assemblea dei soci, in sessione ordinaria, si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno appena trascorso e di quello preventivo dell'anno in corso e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta anche da un terzo dei soci. In tal caso il Presidente dovrà diramare le convocazioni entro quindici gironi dal ricevimento della richiesta presentata dai soci.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, delibera in particolare su:

- l'elezione dei membri del Comitato direttivo e degli eventuali organi di controllo e di garanzia;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Comitato direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti previo deposito del medesimo presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni precedenti l'adunanza, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione della relazione annuale da parte del Presidente;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali a carico dei soci;
- ricorsi di persone la cui richiesta a socio non è stata accettata dal Comitato direttivo o di soci espulsi.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

L'Assemblea dei soci, in sessione straordinaria, viene convocata:

- ogni qualvolta lo richieda il Presidente;
- qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del



Comitat  
L'Asser  
seconda  
terzi)  
dei p  
straor  
- le m  
- l'ev  
del pa  
-l'ev  
tiva n  
La cor  
straor  
scritt  
dell'a  
l'avvi  
mano c  
La cor  
sere j  
l'adun  
mano i  
L'avvi  
- la  
conda  
- un  
soci a  
- l'or  
Sia l  
soci,  
scruti  
scruti  
Hanno  
della  
Ogni  
deleg  
conseq  
semble  
quelle  
**Art. :**  
Il Co  
membri  
dei s  
mitato  
appos  
Esse  
Il Co  
tutti  
siano  
Se ve  
l'Ass

Comitato direttivo.

L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria, delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, l'avviso a mezzo telefax, raccomandata, posta elettronica o a mano con ricevuta.

La convocazione se spedita a mezzo posta ordinaria dovrà essere inviata almeno 10 giorni prima della data prevista per l'adunanza, nel caso di posta elettronica, fax o consegna a mano il termine è ridotto alla metà.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione,
- un modello per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
- l'ordine del giorno.

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria dei soci, che quelle prese da quella straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse al massimo due deleghe scritte per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario dell'assemblea che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

#### **Art. 13 Il Comitato Direttivo**

Il Comitato direttivo è formato da un numero minimo di tre membri ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Comitato direttivo, senza avere alcun diritto di voto, persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione. Esse non possono essere presenti al momento della votazione.

Il Comitato direttivo dura in carica per 4 (quattro) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, è compito dell'Assemblea dei soci sostituirli.



Le eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato direttivo, effettuate nel corso del quadriennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci, convocata successivamente alla nomina. I sostituiti saranno scelti scorrendo la graduatoria delle precedenti elezioni. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci per nuove elezioni.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Comitato direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di inleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Comitato direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

Il Comitato direttivo si riunisce, su invito del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi oppure ogniqualvolta se ne manifesti la necessità oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei membri dell'organo sociale. In questo secondo caso, il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni membro del Comitato direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto almeno 5<sup>e</sup> (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo telefax, raccomandata, posta elettronica, a mano con ricevuta o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Comitato direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno dell'Assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede dove si svolgerà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Il Comitato direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente.

E' di pertinenza del Comitato direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

Il Comitato direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere; le cariche di segretario e di tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

In particolare sono compiti del Comitato direttivo:

- delegare determinati compiti al Presidente,
- eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il



raggiu  
- amm  
volont  
dei so  
- fis  
formul  
linee  
- vig  
li e s  
- pro  
spese;  
- rec  
norme  
speci:  
- ass  
ne, p  
rispo  
tivo  
bilan  
- rat  
compe  
motiv  
- as  
tutti  
- sti  
socia  
- pre  
per  
ciale  
- el  
bilar  
- so  
lanci  
l'ann  
- pr  
succe  
curas  
priet  
delib  
gli  
Dello  
posi  
Teso  
nion  
Le d  
**Art.**  
Il  
del  
legg  
Il P

raggiungimento degli scopi associativi,

- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;

- promuovere l'attività dell'associazione autorizzando le spese;

- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;

- assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale ed al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;

- ratificare alla prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Comitato direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei soci per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;

- elaborare il bilancio consuntivo ed ove ritenuto utile il bilancio preventivo;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;

- proporre all'Assemblea dei soci l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci.

Delle deliberazioni del Comitato direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Comitato direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

#### **Art. 14 Il Presidente**

Il Presidente dell'Assemblea dei soci è anche il Presidente del Comitato direttivo, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione. Egli è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni.



Egli compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'associazione, ha i poteri della normale gestione ordinaria della stessa, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Comitato direttivo ritenga opportuno delegarli. Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo;
- sottoscrivere i verbali dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo e custodirli o farli custodire presso la sede sociale, al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rifasciandone debitamente quietanza;
- stipulare convenzioni tra l'associazione ed altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
- compiere operazioni economiche a nome per conto dell'associazione per spese di importo massimo pari a € 5.000,00 (cinquemila/zero). Tali operazioni dovranno successivamente essere ratificate dal Comitato direttivo.

#### **Art. 15 Il Vice-Presidente**

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-presidente, il quale convocherà il Comitato direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente..

#### **Art. 16 Il Segretario**

Il Comitato direttivo può prevedere tra i suoi membri un Se-



gretai  
sono :  
- l'e  
stodi  
ordin  
ni de  
istit  
- la  
convo  
event  
- la  
ti e  
tive  
**Art.**  
Il Co  
sorie  
parti  
- la  
bili,  
- la  
delle  
scoss  
- la  
tabil  
**Art.**  
Tutte  
to a  
ment  
ta d  
Le s  
deca  
**Art.**  
L'as  
name  
a) q  
b) e  
c) c  
Enti  
di  
dei  
d) c  
nali  
e) e  
f) p  
a te  
che  
mani  
ragg  
g) .  
to

gretario. Egli assiste il Presidente. Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni degli organi di controllo e di garanzia nel caso che sono istituiti;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- la gestione, l'archiviazione e la custodia di tutti gli atti e della documentazione relativa alla associazione e relative attività.

#### **Art. 17 Il Tesoriere**

Il Comitato direttivo può prevedere tra i suoi membri un tesoriere. Egli assiste il Presidente. Compiti del tesoriere in particolare sono:

- la tenuta, il controllo e l'aggiornamento dei libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende,
- la gestione della cassa dell'associazione, il pagamento delle spese autorizzate dal competente organo sociale, la riscossione delle quote sociali
- la predisposizione del bilancio con relativa relazione contabile.

#### **Art. 18 Cariche sociali**

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Esse hanno la durata di 4 (quattro) anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

#### **Art. 19 Entrate dell'Associazione**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi. Per quanto riguarda le modalità e la loro detraibilità, si rimanda



al contenuto dell'art. 23 della Legge 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

#### **Art. 20 Quota sociale**

La quota sociale annua è determinata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato direttivo. Tale quota deve essere versata entro il 28 Febbraio dell'anno al quale si riferisce. Essa non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intransmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'associazione.

#### **Art. 21 Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale (indivisibile) dell'associazione è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità allo statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 22 Esercizio sociale**

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Comitato direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea dei soci il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio consuntivo, nonché la relazione. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei revisori contabili (se costituito) almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dal-

le no  
vigen  
sede  
convo  
possa  
L'ass  
che i  
riser  
desti  
L'ass  
tuali  
zione  
tamer  
**Art.**  
L'Ass  
dal  
bera  
di a  
soci  
da s  
In c  
esse  
lità  
smo  
662/  
**Art.**  
Le  
Comi  
no  
soci  
**Art.**  
Per  
dai  
ti  
ai  
del  
del  
pro  
suc  
Noc  
FIR  
TIE  
Not

le norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione **15 (quindici)** giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei soci, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge. L'associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

#### **Art. 23 Scioglimento dell'Associazione**

L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Comitato direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti. L'Assemblea dei soci provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 24 Norme di funzionamento**

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Comitato direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, devono essere consegnate, quando richieste, in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'organizzazione.

#### **Art. 25 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia, in particolare della Legge del 7 Dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e del Decreto Legislativo n. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Nocera Inferiore, 11 ottobre 2017.

FIRMATO: MICHELE RUSSO, GIAMPIERO RUSSO, MARIA ROSARIA VI-TIELLO,

Notaio Giuseppe Iervolino, sigillo.

Certifico, io sottoscritto dottor GIUSEPPE IERVOLINO,  
notaio in Nocera Inferiore, che questa copia, composta  
di 15 pagine, è conforme all'originale. Si rilascia  
per uso CONSENTITO  
Nocera Inferiore, 16/10/2017

